



# LAVORO Euroconference

**Edizione di venerdì 6 dicembre 2024**

## **NEWS DEL GIORNO**

**Autoliquidazione 2024-2025: disponibile il servizio Comunicazione basi di calcolo**  
di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO**

**Bando Isi 2023: prorogato il termine di scadenza della fase di upload della documentazione**  
di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO**

**Ratificato l'accordo Italia-Cina contro le doppie imposizioni**  
di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO**

**Infortuni sul lavoro: valutazione dei danni complementari**  
di Redazione

## ***Autoliquidazione 2024-2025: disponibile il servizio Comunicazione basi di calcolo***

di Redazione

L'Inail, con [istruzione operativa n. 11783 del 4 dicembre 2024](#), ha comunicato che il servizio *on line* relativo alla comunicazione delle basi di calcolo per l'autoliquidazione 2024/2025 è disponibile in [www.inail.it](http://www.inail.it), nella sezione "Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni".

Al servizio possono accedere i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all'autoliquidazione, nonché gli intermediari per i codici ditta in delega. In presenza di più basi di calcolo (in caso di variazione e "riestrazione" delle stesse da parte delle Sedi), le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in ordine decrescente, in modo che la più recente sia posizionata all'inizio della lista.

L'Istituto comunica che sono disponibili anche i servizi *on line* "Visualizza Basi di Calcolo" e "Richiesta Basi di Calcolo" in [www.inail.it](http://www.inail.it) – Servizi Online. Anche quest'anno il servizio *on line* "Richiesta Basi di calcolo" permette di acquisire il *file* delle basi di calcolo in formato .pdf, in formato .txt e nella versione .json.

Dal 10 dicembre 2024 sarà disponibile anche il servizio *on line* "Visualizza elementi di calcolo", dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN).

L'Istituto ricorda che per le ditte cessate nel corso del 2024, che hanno utilizzato la funzionalità "Autoliquidazione ditte cessate", avendo completato gli adempimenti nei confronti dell'Istituto, le basi di calcolo non sono disponibili. A tal fine sono stati previsti appositi avvisi nei servizi *on line* e nell'archivio GRA *web* dell'Istituto.



EDIZIONE 2024/2025

### **Percorso Paghe e Contributi 2.0**

Scopri il percorso pratico di **aggiornamento** continuativo per la gestione degli **adempimenti** relativi alle **paghe >>**





NEWS DEL GIORNO

---

## ***Bando Isi 2023: prorogato il termine di scadenza della fase di upload della documentazione***

di Redazione

L'Inail, con [avviso del 4 dicembre 2024](#), in relazione al bando Isi 2023, ha reso noto che il termine di scadenza della fase di *upload* della documentazione per le imprese subentrate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento (S-AMS) agli elenchi cronologici definitivi è prorogato alle ore 18:00 dell'11 dicembre 2024.

Master di 5 mezza giornate

**Euroconference**  
Centro Studi Tributari

**TeamSystem**

**Consulenza del Lavoro Innovativa**  
competenze digitali e strategiche

Scopri di più >



NEWS DEL GIORNO

---

## ***Ratificato l'accordo Italia-Cina contro le doppie imposizioni***

di **Redazione**

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2024 la [L. 182 del 18 novembre 2024](#), con la ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con protocollo sottoscritto a Roma il 23 marzo 2019.



LavoroPratico

La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**

per lo **Studio del Consulente del Lavoro**

**scopri di più >**



NEWS DEL GIORNO

---

## ***Infortuni sul lavoro: valutazione dei danni complementari***

di **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 28 ottobre 2024, n. 27867, ha ritenuto che le somme eventualmente versate dall'Inail a titolo di indennizzo ex articolo 13, D.Lgs. 38/2000, non possono considerarsi integralmente soddisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato o ammalato, sicché, a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore di lavoro il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa, il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento, dovrà verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive e oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal D.P.R. 1124/1965 e, in tal caso, potrà procedere, anche d'ufficio, alla verifica dell'applicabilità dell'articolo 10 del decreto citato, ossia all'individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (c.d. danni complementari), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile; ove siano dedotte in fatto dal lavoratore anche circostanze integranti gli estremi di un reato perseguibile di ufficio, potrà pervenire alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, valutando il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall'Inail, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, e a quest'ultimo accertamento procederà pure dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo, e anche se l'Istituto non abbia in concreto provveduto all'indennizzo stesso.

OneDay Master

**Licenziamento individuale del  
lavoratore. Il GMO**

Scopri di più